

Città Metropolitana di Catania Codice fisc. 82001750874- Partita I.V.A. n. 01110350871 Piazza Vespri, 1 -95040 Mirabella Imbaccari (CT)

AREA II - AFFARI FINANZIARI

All'Ufficio Tributi del Comune di Mirabella Imbaccari

Telefono: 0933990038-039

E-mail: ufficiotributi@comune.mirabellaimbaccari.ct.it PEC: ufficiotributi@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it

Oggetto: Richiesta rateizzazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

II/La sottoscritto/a		
nato/a	il	
residente in	via n	1
tele-mail		
Codice Fiscale		
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
da compilare in caso di Società		
in qualità di Legale Rappresentante della Società		
Codice Fiscale		
Partita IVA		
con sede in	via n	1
tele-mail		
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)		
CHIED	E	
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate C	Comunali, di rateizzare i seguenti pagamenti re	elativi a:
☐ IMU - Importo Complessivo pari ad €		
☐ TASI - Importo Complessivo pari ad €		
☐ TARI - Importo Complessivo pari ad €		
$\hfill \square$ CANONE SERVIZIO IDRICO - Importo Complessivo pari ad $\ensuremath{\in}$ _		
CANONE UNICO PATRIMONIALE - Importo Complessivo pari a	ıd €	
ALTRO: Importo Complessiv	/o pari ad €	
ALTRO: Importo Complessivo pari ad €		
ALTRO: Importo Complessiv	/o pari ad €	
Per i seguenti motivi:		

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPORTI A DEBITO DEL CONTRIBUENTE			
TIPOLOGIA ENTRATA/ TRIBUTO DOVUTO	ANNO	IMPORTO DOVUT	0
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE IMPORTO A DEBITO		€	

A tal fine			
DICHIARA			
che il/la Sig./Sig.ra si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ad una delle seguenti condizioni:			
 □ Persone fisiche e Ditte individuali con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00; □ Società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.) con una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 20.000,00; 			
DICHIARA, ALTRESÌ			
 di riconoscere i propri debiti così come specificati nel prospetto riepilogativo sopra riportato; di aver preso visione delle condizioni e delle modalità indicate nel "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI", approvato con delibera di C.C. n. 54 del 26.07.2022, ed, in particolare, di essere consapevole che: 			
 I. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 250,00; III. la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00; III. rate per la durata massima, di norma, pari a 12 mensilità in relazione alla situazione economica, patrimoniale e/o personale e all'importo totale da rateizzare, e comunque non oltre le 36 mensilità; IV. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; V. decadenza dalla rateizzazione nei seguenti casi: Mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione della rateizzazione; Mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva prevista dal piano di rateizzazione; In caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di produzione di documentazione non veritiera a supporto della domanda; 			
Si allega alla presente istanza: Copia del documento d'identità; Certificazione ISEE.			
Mirabella Imbaccari, Iì Firma			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La presente dichiarazione può essere sottoscritta contestualmente all'istanza in presenza del dipendente/funzionario addetto, dietro presentazione di un documento d'identità, oppure inviata:

- per posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi: <u>protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it</u>; <u>ufficiotributi@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it</u>;
- alla sede dell'Ufficio Protocollo Comunale, sito in Piazza Vespri n. 1, 94050 Mirabella Imbaccari (CT).

In questi casi deve essere allegata una fotocopia del documento d'identità di coloro che sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva.

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi all'applicazione delle imposte e tributi comunali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dirigente dell'Area II - Affari Finanziari, Piazza Vespri n. 1, telefono 0933/99038-39, e-mail: ufficiotributi@comune.mirabellaimbaccari.ct.it. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mirabella Imbaccari, con sede in Piazza Vespri, n. 1.



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI (Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n. 54 del 26.07.2022)

Art. 9 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

- 1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento ed ingiunzioni, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse a specifica domanda e prima dell'emissione degli atti di cui al comma 792, lett. a) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dilazioni o rateizzazioni di pagamento alle condizioni di cui ai commi successivi.
- 2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4 alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:

- I. le persone fisiche e Ditte individuali dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 30.000,00;
- II. Le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile *non superiore a* € 20.000,00;
- III. Le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.

L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

- b) l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a $\leq 250,00$;
- c) la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00;
- d) rate per la durata massima, di norma, pari a 12 mensilità in relazione alla situazione economica, patrimoniale e/o personale *e all'importo totale da rateizzare*, e comunque non oltre le 36 mensilità;
- e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- f) decadenza dalla rateizzazione nei seguenti casi:
 - Mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione della rateizzazione;
 - Mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, diverse dalla prima entro la scadenza della rata successiva prevista dal piano di rateizzazione;
 - In caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di produzione di documentazione non veritiera a supporto della domanda;
- g) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
- h) applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
- 4. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 3, ad esclusione della lettera h). In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 3 lettera d).
- 5. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
- 6. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui ai comma 3 lettere a), b), e).
- 7. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 comma 1 che provvede con apposito atto.